



Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti Beni e Servizi, Economato
Ufficio Mezzi Motorizzati

**RIPRISTINO E RIMOTORIZZAZIONE IBRIDA
DI N.1 MOTOSCAFO IN LEGNO
IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VENEZIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino e di rimotorizzazione ibrida del motoscafo in legno targato 6V30563 in dotazione al Servizio Cerimoniale del Comune di Venezia.

L'importo complessivo a base di gara è fissato in **€ 165.000,00 o.f.e.** soggetto a ribasso d'asta.

Il suddetto importo comprende la fornitura e la installazione di un motore ibrido nonché tutti gli interventi di ripristino, manutenzione straordinaria, prestazioni e forniture accessorie, indicati nell'allegato A, "**Capitolato Tecnico**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria verrà retribuita in base ai ribassi offerti in sede di gara come specificato all' art. 3 della Relazione del RUP.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi nonché alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare l'unità completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché dall'allegato Capitolato Tecnico.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'appalto è finanziato con i fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020) e pertanto è essenziale che la consegna avvenga entro e non oltre l'anno 2023, nel rispetto dei termini di cui al successivo art.3.

Art. 2- ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato, comprese quelle per ogni alaggio e varo nonché per il ritiro, trasporto dell'unità e restituzione presso l'ormeggio nel territorio Comunale lagunare di cui al successivo art. 3.

Devono inoltre intendersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi al deterioramento dei mezzi nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

L'unità dovrà essere ritirata a proprie spese, presso l'ormeggio nel territorio Comunale lagunare che verrà indicato, entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo della stipula del contratto.

I termini di esecuzione del servizio e di consegna delle unità in oggetto, sono determinati in **240 giorni solari e continuativi, con decorrenza dal giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto.**

L'imbarcazione dovrà essere consegnata, a spese dell'impresa a proprie spese, presso l'ormeggio, nel territorio Comunale lagunare che verrà indicato, con un preavviso, da parte dell'impresa, di almeno 5 giorni lavorativi.

Le operazioni di consegna dovranno risultare da specifici verbali firmati da un referente dell'Amministrazione.

La consegna si considera perfezionata quando il motoscafo, perfettamente funzionante e rispondente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico sarà consegnato presso l'ormeggio, nell'ambito del territorio comunale, che verrà indicato.

Art. 4 – CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in corso di esecuzione del servizio e senza obbligo alcuno di preavviso, tutti i sopralluoghi ritenuti opportuni, con libero accesso ai locali dell'impresa ove le lavorazioni sono svolte.

Eventuali comunicazione in merito all'esecuzione degli interventi potranno essere inviate all'indirizzo mezzi.motorizzati@comune.venezia.it.

Art. 5 –VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione provvede a effettuare la verifica di regolare esecuzione diretta ad accertare che l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni.

Tale verifica verrà effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna dell'unità, non necessariamente in contraddittorio con l'impresa.

Delle suddette operazioni di verifica verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, nel quale verranno trascritti eventuali rilievi.

In caso di esito positivo verrà emessa, da parte dell'Amministrazione, la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura, ai fini dell'emissione della fattura.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'impresa fornitrice si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dell'imbarcazione, presso l'ormeggio comunale che verrà comunicato dall'Amministrazione, e a ogni intervento necessario per la rimozione delle difformità accertate (alaggio e varo compresi), entro i termini che verranno comunicati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. L'impresa dovrà altresì provvedere alla restituzione dell'unità.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto l'avvenuta rimozione delle difformità accertate rendendo l'imbarcazione disponibile per ulteriore verifica nelle modalità di cui al presente articolo.

Se entro il termine assegnato l'impresa non avrà provveduto alla rimozione delle difformità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la risoluzione dell'aggiudicazione, di affidare la fornitura al secondo miglior offerente, e di procedere all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni.

E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili dall'Amministrazione.

Art. 6 – GARANZIA E ASSISTENZA

L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sugli interventi e sui materiali.

La garanzia si intende accesa dalla data di consegna dell'imbarcazione a lavori finiti. Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta ad effettuare la sostituzione della componentistica o della ricambistica e/o a risolvere il malfunzionamento a titolo gratuito, entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione. Il motoscafo dovrà essere consegnato presso l'ormeggio di cui all'art. 3 e non sono dovuti i costi di alaggio e varo, anche qualora lo stesso fosse necessario, in quanto compresi nella garanzia sui pezzi di ricambio e/o sugli interventi/lavorazioni.

L'impresa è inoltre responsabile del motoscafo in oggetto dal momento del ritiro al momento della consegna, nonché per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 7– CONTESTAZIONI E PENALI

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte dell'impresa dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'impresa aggiudicataria potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali:

Nel caso di ritardo rispetto al termine di consegna cui all'art. 3

- penale giornaliera pari al 0,4 per mille dell'importo contrattuale, fino a trenta giorni consecutivi di ritardo, salvo casi di comprovata forza maggiore.
- penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell'importo contrattuale, oltre a trenta

giorni consecutivi di ritardo, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Nel caso di non superamento di Verifica di regolare esecuzione di cui all'art.5

- penale giornaliera pari allo 0,4 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra l'emissione del verbale ad esito negativo e la comunicazione di avvenuta rimozione delle difformità;
- penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine comunicato dall'Amministrazione ai sensi dell'art.3 stesso.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera l'impresa fornitrice dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa fornitrice dovrà emettere una fattura come da importo contrattuale di cui all'art. 1, a seguito della ricezione del verbale di regolare esecuzione, di cui all'art. 5, con esito positivo.

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

I corrispettivi verranno pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 5;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 10;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 10.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Art. 9- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del

Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 13;
- ritardo nell'esecuzione del servizio e nella consegna dell'imbarcazione ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato, superiore a 40 giorni consecutivi;
- verifica di regolare esecuzione non superata per tre volte consecutive;
- importo delle penali calcolate, ai sensi del precedente art. 7, superiore del 10% dell'importo contrattuale;
- non rimozione delle difformità rilevate ai sensi dell'art. 5 entro i termini assegnati.
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 10- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente appalto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

d) Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere a proprie spese, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

Art. 11- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.

Art. 12- SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Art. 13- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulla servizio oggetto dell'appalto.

Art. 15- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 16– TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC :contratti@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)

- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di

Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrittivi di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato,

PEC :contratti@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ALLEGATI

Allegato A Capitolato Tecnico